

Codice A1820C

D.D. 14 luglio 2020, n. 1852

R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 2762 per lavori di manutenzione straordinaria del canale di gronda denominato Roggia della Lama e prolungamento delle protezioni spondali in sinistra idrografica del Fiume Sesia a valle del ponte d'Otra nel comune di Scopa (VC), nell'ambito del progetto relativo a 'Lavori di manutenzione e sistemazioni idraulico forestali nei comuni



ATTO DD 1852/A1820C/2020

DEL 14/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 –

Autorizzazione idraulica n. 2762 per lavori di manutenzione straordinaria del canale di gronda denominato Roggia della Lama e prolungamento delle protezioni spondali in sinistra idrografica del Fiume Sesia a valle del ponte d'Otra nel comune di Scopa (VC), nell'ambito del progetto relativo a 'Lavori di manutenzione e sistemazioni idraulico forestali nei comuni di Pila, Piode e Scopa'.

Richiedente: Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

Premesso che:

- In data 17/03/2020 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al prot. n. 13671/A1820C, l'istanza dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia prot. n. 1608/VI.5 datata 10/03/2020, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 finalizzata alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria del canale di gronda denominato Roggia della Lama e prolungamento delle protezioni spondali in massa in sinistra idrografica del Fiume Sesia a valle del ponte d'Otra nel comune di Scopa (VC), nell'ambito del progetto relativo a '*Lavori di manutenzione e sistemazioni idraulico forestali nei comuni di Pila, Piode e Scopa*'. In particolare i lavori consistono nella pulizia e ripristino dell'efficienza idraulica delle sezioni di deflusso del canale di gronda lungo 170 metri d'alveo a monte e 190 metri a valle del ponte d'Otra fino alla foce nel Fiume Sesia e nella realizzazione di un tratto di scogliera in massi di pietrame, a prolungamento verso valle di quella esistente in sponda sinistra del Fiume Sesia.
- All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del geol. Marco Zantonelli, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n. 175 dell'A.P. Sez. A e del dott. Ing. Maria Luisa Gallo, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli al n. A 1039.
- L'Unione Montana dei Comuni della Valsesia con deliberazione della Giunta n. 25 del

09/03/2020 ha approvato il progetto definitivo relativo a *‘Lavori di manutenzione e sistemazioni idraulico forestali nei comuni di Pila, Piode e Scopu’* redatto dai professionisti incaricati.

- Trattandosi di richiesta di un Ente Pubblico non si è dato luogo alle pubblicazioni di rito dell’avviso di presentazione dell’istanza.
- In data 09/07/2020 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli al fine di verificare lo stato dei luoghi.
- A seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.
- Considerato che l’art. 103 del D.L. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24/04/2020, e l’art. 37 del D.L. 23/2020, convertito dalla Legge n. 40 del 05/06/2020, hanno stabilito che: *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020”*.
- Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall’art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R del 04/04/2011.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1–4046 *‘Disciplina del sistema dei controlli interni’*.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell’Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l’attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l’art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii. 'Gestione e promozione economica delle foreste';
- Regolamento forestale regionale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni",
- Parere della Provincia di Vercelli - Area Ambiente - Servizio Caccia e Pesca prot. n. 14192 del 06/07/2020, trasmesso a mezzo pec, pervenuto in data 07/07/2020 al prot. n. 33615/A1820C, in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011), allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria del canale di gronda denominato Roggia della Lama e prolungamento delle protezioni spondali in sinistra idrografica del Fiume Sesia a valle del ponte d'Otra nel comune di Scopa (VC), nell'ambito del progetto '*Lavori di manutenzione e sistemazione idraulico forestali in comune di Boccioleto*', ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/07/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, di cui viene restituita al richiedente copia vistata da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- in ossequio all'art. 96, lett. f) del R.D. 523/1904 che vieta 'le piantagioni di alberi e siepi' fino ad una distanza di metri quattro dal ciglio superiore della sponda del corso d'acqua, la scogliera dovrà essere realizzata senza talee;
- l'estradosso della berma di fondazione della scogliera dovrà attestarsi ad una profondità adeguata al di sotto della quota più depressa del fondo alveo post-intervento e, comunque, non inferiore a un metro, mentre la sua base dovrà raggiungere la profondità minima di 2,50 metri; il piede alla base dovrà presentare dimensioni maggiori o uguali a 2,50 metri; in generale le fondazioni della scogliera dovranno essere ubicate e realizzate in modo da non essere raggiungibili dall'evoluzione morfologica del Fiume Sesia, sia in rapporto a possibili fenomeni di divagazione trasversale (erosioni di sponda, modificazioni del tracciato del *thalweg*), sia di innalzamento o abbassamento del fondo alveo;
- la scogliera non dovrà presentarsi più alta dell'attuale sommità della sponda;
- prima dell'inizio dei lavori gli elaborati di livello esecutivo attestanti il recepimento delle prescrizioni sopra riportate dovranno essere trasmesse a questo Settore per la necessaria presa d'atto;
- i massi di cava della scogliera dovranno avere volume non inferiore a 0,80 m³ e dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;
- la scogliera dovrà essere posata verso monte accuratamente in continuità con quella esistente;
- tenuto conto che non sono ammesse in alcun caso restrizioni delle sezioni d'alveo rispetto alla

loro configurazione attuale, il tratto di scogliera previsto dovrà essere posato verso l'esterno il più possibile in aderenza all'attuale profilo di sponda, in modo da non restringere in alcun modo le sezioni idrauliche attuali;

- i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese dell'Unione Montana autorizzata la quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.*", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
- il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il **31/01/2022**, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- l'Unione Montana autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, l'Unione Montana dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l'officiosità dei corsi d'acqua interessati; alla fine delle operazioni gli alvei dovranno presentarsi privi di residui legnosi derivanti dallo

sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l'Unione Montana autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Unione Montana autorizzata, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dell'Unione Montana autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale della società autorizzata, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- per quanto concerne i materiali di risulta degli scavi effettuati all'interno delle aree demaniali, i medesimi dovranno essere reimpiegati in sito nell'ambito degli interventi autorizzati per la realizzazione della scogliera in massi e relativo imbottimento/riprofilatura di sponda o colmatura di depressioni di alveo. I materiali in eccedenza, che non potranno essere riutilizzati in sito, dovranno essere allontanati dall'area e, comunque, in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di altri rii o colatori. Si specifica, a tal proposito, che l'eventuale asportazione dovrà essere autorizzata con specifico provvedimento dell'Ufficio scrivente con riferimento alla D.G.R. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002 ed alla "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 9 del 05.04.2006;
- l'Unione Montana autorizzata, in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24/05/2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale di Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e ss.mm.ii., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l'Unione Montana autorizzata dovrà attenersi a quanto prescritto dalla Provincia di Vercelli – Area Ambiente – Servizio Caccia e Pesca nel parere prot. n. 0014192 del 06/07/2020;
- l'Unione Montana autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni alta autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori, in virtù dell'art. 23, lett. b) del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e ss.mm.ii.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche,

al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore
Milena Baldizzone

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato



AREA AMBIENTE
Servizio Caccia e Pesca

Vercelli, _____

Prot. n. _____

Risposta alla nota n. _____

del 18/06/2020

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale
Biella-Vercelli

OGGETTO: “Lavori di manutenzione del canale di gronda denominato Roggia della Lama e prolungamento delle protezioni spondali in sinistra idrografica del Fiume Sesia a valle del ponte d’Otra nel comune di Scopa (VC). Polizia Idraulica N.0.I. n. 2762 – Richiedente: Unione Montana dei Comuni della Valsesia. Parere ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 37/2006 e s.m.i.

Con riferimento alla richiesta di parere di competenza per l’intervento di cui in oggetto si evidenzia che per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, l’azienda è tenuta alla stretta osservanza della disciplina specifica dettata dalla Regione Piemonte con D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 modificata con D.G.R. n. 75-2074/11, ai sensi dell’art. 12 c.5 della L.R. n. 37/2006.

Il tratto del Fiume Sesia in comune di Scopa, interessato dall’intervento, sulla base della zonazione ittica, riportata nelle “linee guida per la tutela e la gestione degli ecosistemi e della fauna acquatici e l’esercizio della pesca in provincia di Vercelli” approvate con D.G.P. n. 22 del 26/02/2015, ricade nella “Zona salmonicola”;

Si fa presente inoltre che dai dati rilevati dal monitoraggio ittico effettuato nell’anno 2019, per il “Piano di contenimento degli impatti del Cormorano sulle specie ittiche”, risulta altresì, nel tratto in questione, la presenza di una comunità ittica consistente (26%) della specie Scazzone (*Cottus gobio*) inserita, unitamente alla specie Trota marmorata (*Salmo marmoratus*) nell’allegato 2 della Direttiva Habitat 92/43 CEE e considerate tra le specie a rischio di estinzione ai sensi della sopra citata normativa regionale.

Pertanto con riferimento a quanto indicato nel paragrafo 2.6 “Indicazioni necessarie a garantire l’accessibilità al cantiere” degli elaborati tecnici agli atti (EL.IB), il periodo di sospensione dei lavori dovrebbe essere effettuato da ottobre a febbraio per le specie salmonicole ed esteso a fine maggio a salvaguardia dell’ultima specie censita Scazzone (*Cottus gobio*), adottando le opportune precauzioni previste dalla sopra citata D.G.R., compatibilmente con le condizioni idrauliche del corso idrico interessato.

Si prescrive per le fasi di cantiere, l’adozione dei seguenti ulteriori accorgimenti:
- adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidimento delle acque;

- al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali sugli habitat e sulla fauna acquatica, durante l'esecuzione degli interventi in alveo e anche successivamente, deve essere garantito il deflusso minimo vitale del corso d'acqua, ai sensi del Regolamento regionale n. 8/R /2007;
- prima dell'avvio dei lavori in alveo, la ditta incaricata dovrà contattare preventivamente la Provincia di Vercelli che a seguito di sopralluogo stabilirà modalità e procedure di recupero della fauna ittica e l'eventuale reimmissione in altro sito idoneo. Il recupero sarà effettuato a spese del soggetto che realizzerà gli interventi, attraverso i servizi attivati direttamente dalla Provincia o avvalendosi di soggetti privati specializzati, autorizzati dalla Provincia stessa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale n. 6/2008;
- organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo;
- predisporre un piano d'intervento rapido per il contenimento di eventuali danni, anche accidentali, alla fauna acquatica;
- al termine dei lavori, dovranno essere rimosse le piste di cantiere e ripristinate le condizioni di naturalità del corso idrico.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)

